



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/04/2022 (punto N 26)

Delibera

N 452

del 19/04/2022

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Giovanna BIANCO

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Aggiornamento Indicazioni riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo post stato di emergenza Covid-19 - Revoca Delibera n. 1611/2020

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;

Visti gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano la formazione obbligatoria in ambito sicurezza sul lavoro:

- Accordo Stato- Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, ex art.37 D-Lgs.81/2008, che disciplina la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti;
- Accordo Stato- Regioni n. 223 del 21 dicembre 2011, ex art.34 D-Lgs.81/2008, che disciplina la formazione del datore di lavoro RSPP;
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 n. 153 che fornisce linee applicative dell'Accordo n. 221/2011 e dell'Accordo n.223/2011;
- Accordo Stato- Regioni n.128 del 7 luglio 2016, ex art.32 D-Lgs.81/2008 che tra l'altro introduce disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Accordo Stato- Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ex art.73 D-Lgs.81/2008 che disciplina la formazione/abilitazione richiesta agli operatori che utilizzano alcune specifiche attrezzature;

Vista la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, nella quale si prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i successivi atti nazionali che sono stati via via adottati per prorogare lo stato di emergenza e per definire le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale che hanno dato attuazione alle disposizioni nazionali;

Considerato in particolare che durante lo stato di emergenza epidemiologica le disposizioni nazionali e regionali prevedevano, riguardo la formazione in ambito “Sicurezza e salute”, sia la possibilità di svolgimento dei corsi in presenza, in aule didattiche, che a distanza, in aule virtuali;

Vista la Delibera di G.R. n. 1611 del 21/12/2020 “ Aggiornamento Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 – Revoca Delibera n. 536/2020”;

Preso atto che nella sopra citata Delibera di G.R. n. 1611 del 21/12/2020 si provvedeva- in coerenza con la normativa nazionale emergenziale e settoriale, e con le allora vigenti ordinanze del Presidente della Giunta regionale - a fornire indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dando l'opportunità di effettuare, laddove possibile, in videopresenza sincrona i corsi che erano previsti in presenza;

Vista la Legge 18 febbraio 2022, n.11, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione da agenti virali da COVID 19;

Preso atto che non sono state disposte ulteriori proroghe dello stato di emergenza oltre il 31 marzo 2022;

Visto il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;

Ritenuto opportuno, in considerazione della cessazione dello stato d'emergenza sopra detto, revocare la Delibera di G.R. n. 1611 del 21/12/2020 “ Aggiornamento Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 – Revoca Delibera n. 536/2020”;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. “Cura Italia” , così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art.103, comma 2 che ha stabilito che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 , conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.....”;

Preso atto che gli Accordi Stato-Regioni in ambito sicurezza e salute sul lavoro sopra citati specificano le modalità con cui i vari corsi obbligatori devono essere realizzati, disciplinando pertanto i casi in cui è obbligatorio ricorrere alla formazione in presenza e i casi in cui è possibile fare ricorso all' e-learning;

Preso atto che nell'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 n. 153, nella parte che riguarda la “Formazione in modalità e-learning” , con riguardo alla “verifica finale” dell'apprendimento da effettuare “in presenza”, si equipara la “presenza” alla “videopresenza”;

Tenuto conto che la formazione prevista in presenza dagli Accordi sopra detti, nel periodo relativo allo stato di emergenza epidemiologica, come sopra specificato, poteva esser svolta anche in videopresenza sincrona, sia ai sensi delle disposizioni emergenziali, sia grazie alla disciplina settoriale che consentiva l'equiparazione presenza- videopresenza/videoconferenza, così come riportato sopra, e come condiviso tra le Regioni nell'ambito del Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione e sicurezza sul lavoro;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 28/03/2022 avente ad oggetto “Fine dello stato di emergenza epidemiologica covid 19: misure per la formazione professionale”;

Preso atto che la sopra citata Delibera stabilisce che:

- per i percorsi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro si rinvia alle disposizioni settoriali di riferimento;
- per i percorsi formativi del repertorio regionale della formazione regolamentata, le disposizioni relative al periodo dell'emergenza continuano ad applicarsi a tutti i percorsi in essere o da avviare (l'avvio si considera avvenuto con il primo giorno in aula) fino al 30 settembre compreso e fino alla loro conclusione ad eccezione dei percorsi di durata pari o superiore a 12 mesi, per i quali si applica il regime in deroga (Accordi delle Regioni del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020) fino al dodicesimo mese mentre dal tredicesimo mese fino alla conclusione si applica il regime ordinario (Accordo delle Regioni del 3 novembre 2021);

Tenuto conto:

- che pur essendo concluso lo stato di emergenza epidemiologica, si assiste ancora alla diffusione dei contagi da COVID-19, e pertanto è ancora opportuno mantenere attenzioni e accorgimenti utili a ridurre la concentrazione di persone in spazi fisici determinati;
- che l'utilizzo della videoconferenza sincrona ha permesso, per tutto il periodo dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dei corsi, e che lo strumento è in grado di garantire altresì un buon livello di interazione tra i partecipanti e tra loro e i docenti, ed un buon livello di qualità ed efficacia dei corsi quando l'infrastruttura tecnologica viene utilizzata al meglio;
- che, terminato lo stato di emergenza epidemiologica, si rende necessario chiarire la possibilità di proseguire con l'utilizzo delle modalità a distanza suggerite nel periodo dell'emergenza;

Vista la circolare n.2 del 7/04/2022 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e, per conoscenza, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto “Erogazione della formazione di base e trasversale in FAD”;

Preso atto che nella sopra detta Circolare, con riguardo alla formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza, si specifica che “si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona”;

Tenuto conto altresì della previsione della Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di adozione, entro il 30 giugno 2022, da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni, di un nuovo Accordo nel quale saranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione;

Tenuto conto inoltre della necessità di favorire l'applicazione omogenea, sul territorio regionale, della disciplina in materia di formazione alla sicurezza sul lavoro, sia da parte di chi deve attuarla, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti formatori, sia da parte di chi deve vigilarne l'applicazione, con particolare riferimento ai servizi PISLL (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) delle Aziende USL toscane;

Ritenuto pertanto opportuno riconfermare, fino a nuove disposizioni nazionali o regionali, la possibilità di svolgimento in videopresenza (videoconferenza) sincrona dei moduli formativi teorici disciplinati con l'obbligatorietà della presenza nella normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

Preso atto che la Direzione centrale della prevenzione di INAIL ha predisposto, in accordo con le Regioni, un documento denominato "Linee d'indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Requisiti organizzativi, gestionali e tecnici elaborati nell'ambito del Gruppo di lavoro Ministero/Regioni/Inail per la revisione e aggiornamento degli Accordi Stato-regioni in materia di formazione" che si pone come riferimento, a carattere volontario, in assenza, nella disciplina settoriale di riferimento, di specifiche indicazioni metodologiche e tecniche da seguire per la realizzazione di corsi in videoconferenza sincrona;

Ritenuto pertanto, nell'attesa di disposizioni normative specifiche al riguardo, di far riferimento per lo svolgimento dei corsi in videoconferenza sincrona, alle indicazioni fornite nell'Allegato II all'Accordo Stato- Regioni n.128 del 7 luglio 2016 ex art.32 D-Lgs.81/2008 "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning", per quanto compatibili con la modalità della videoconferenza sincrona, con particolare riferimento alla necessità di tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento;

Tenuto conto che delle presenti indicazioni ne è stata data informativa ai Servizi PISLL delle Aziende USL toscane nell'ambito della riunione dell'Articolazione tecnica PISLL del 14/04/2022;

Sentito il "Settore regionale della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema";

Sentito il "Settore Politiche del Personale del SSR e relazioni sindacali";

Dato atto che ai percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che rientrano nel Repertorio regionale della formazione regolamentata si applica la Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 28/03/2022 che prevede la possibilità di utilizzo della Fad secondo le disposizioni adottate nel periodo dell'emergenza, per quanto compatibili con la normativa settoriale di riferimento e con le presenti indicazioni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di revocare la Delibera di G.R. n. 1611 del 21/12/2020 " Aggiornamento Indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente al periodo dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19 – Revoca Delibera n. 536/2020";

- di riconfermare, fino a nuove disposizioni nazionali o regionali, la possibilità di svolgimento in videopresenza sincrona dei moduli formativi teorici disciplinati con l'obbligatorietà della presenza nella normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- di indicare, nell'attesa di disposizioni normative specifiche al riguardo, di far riferimento, per lo svolgimento dei corsi in videoconferenza sincrona, alle indicazioni fornite nell'Allegato II all'Accordo Stato- Regioni n.128 del 7 luglio 2016 ex art.32 D-Lgs.81/2008 "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning", per quanto compatibili con la modalità della videoconferenza sincrona, con particolare riferimento alla necessità di tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento;
- di disporre che le presenti indicazioni fornite ai datori di lavoro ed ai soggetti formatori, siano altresì seguite dai Servizi PISLL delle Aziende USL toscane nell'ambito della propria attività di controllo ed assistenza;
- di precisare che tali Indicazioni avranno valenza fino a nuove disposizioni nazionali o regionali in materia, con particolare riferimento al nuovo Accordo sulla formazione alla sicurezza sul lavoro previsto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215;
- di dare mandato al settore regionale "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro" di procedere alla diffusione delle presenti Indicazioni;
- di specificare che per quanto riguarda i percorsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che rientrano nel Repertorio regionale della formazione regolamentata si applica la Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 28/03/2022 che prevede la possibilità di utilizzo della Fad secondo le disposizioni adottate nel periodo dell'emergenza, per quanto compatibili con la normativa settoriale di riferimento e con le presenti indicazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'amministrazione regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. g della L.R. 23 aprile 2007 , n.23 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima L.R. 23 aprile 2007 n.23.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
GIOVANNA BIANCO

Il Direttore
FEDERICO GELLI